

**Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti
al cumulo degli incarichi per gli Amministratori,
l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il
Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane
S.p.A.**

Documento approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. del 13 aprile 2022.

In conformità con quanto previsto dagli artt. 16 e ss. del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), nonché in linea con le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* del gennaio 2020, viene di seguito definito l'orientamento in merito:

- A. alla disponibilità di tempo ritenuta necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e di Responsabile della Funzione BancoPosta in Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"); e
- B. ai limiti al cumulo degli incarichi che gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta della Società possono rivestire in altre Società Rilevanti (come di seguito definite).

A. Ciascun Amministratore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta assicurano una disponibilità di tempo adeguata allo svolgimento dell'incarico e al diligente adempimento dei compiti attribuiti, tenendo conto degli altri impegni e circostanze di natura personale e professionale, nonché – nei limiti di quanto consentito, come di seguito indicati – dello svolgimento di incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti (e della natura, portata e complessità delle funzioni ivi svolte), delle dimensioni e situazioni delle società nelle quali viene ricoperto l'incarico, del luogo o paese di insediamento delle stesse.

La valutazione dell'adeguatezza del tempo concretamente dedicato all'assolvimento della carica è svolta caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, dell'attuale situazione della Società e del ciclo economico, dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto (ivi inclusa, nel caso degli Amministratori, l'eventuale partecipazione alle attività dei Comitati endo-consiliari), dell'esperienza pregressa dell'esponente e dei suoi impegni ulteriori.

Con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si ritiene soddisfatto il requisito della disponibilità di tempo, senza ulteriori approfondimenti ⁽¹⁾, qualora l'Amministratore dichiari per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno 21 giorni lavorativi all'anno ⁽²⁾, nonché, in aggiunta, almeno ulteriori:

- a) 2 giorni lavorativi a settimana per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) 13 giorni lavorativi all'anno per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi ⁽³⁾;

⁽¹⁾ In tal caso, la valutazione può essere omessa al ricorrere di tutte le seguenti condizioni elencate dall'art. 16, comma 4, del DM 169/2020:

- a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17 del medesimo DM (come declinati nella sezione B del presente orientamento);
- b) la condizione *sub a)* è rispettata senza beneficiare delle esenzioni previste previsioni di cui agli artt. 18 e 19 del DM 169/2020 (come declinate nella sezione B del presente orientamento);
- c) l'esponente non ricopre l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale né è Presidente del Consiglio di Amministrazione o componente di un Comitato endo-consiliare.

⁽²⁾ Il dato è determinato sulla base del numero e della durata media di riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'ultimo esercizio, tenendo altresì conto (i) dei tempi medi di preparazione a ciascuna riunione (stimati in circa 5h), (ii) del numero e della durata media di incontri extra-consiliari e delle sessioni di *induction* (1h), e (iii) dei tempi di aggiornamento professionale necessari ai fini di un diligente e proficuo espletamento dell'incarico e dei tempi necessari ai fini degli spostamenti connessi alla partecipazione alle riunioni e agli incontri programmati (stimati in circa 6 giorni lavorativi all'anno).

⁽³⁾ Il dato è determinato sulla base del numero e della durata media di riunioni, tenendo altresì conto dei tempi di preparazione a ciascuna riunione e dei tempi necessari ai fini degli spostamenti connessi alla partecipazione alle riunioni (stimati in circa 5 giorni lavorativi all'anno).

- c) 8/10 giorni lavorativi all'anno per la partecipazione a ciascuno degli altri Comitati endo-consiliari ⁽⁴⁾.

Con riguardo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché al Responsabile della Funzione BancoPosta, l'incarico è da intendersi *full time*.

All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun esponente comunica all'organo amministrativo gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

B. Ai fini del presente orientamento:

- a) sono considerati rilevanti gli incarichi: (i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; (ii) presso il collegio sindacale, (iii) di direttore generale, comunque denominato. Per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli *sub* (i), (ii) e (iii) in base alla legge applicabile alla società;
- b) per "Società Rilevanti" si intendono: (i) le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario; e (ii) le società commerciali, ossia le società aventi sede legale in Italia, costituite secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI, che abbiano per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'art. 2195, comma 1, del codice civile oppure le società aventi sede legale in un paese estero e qualificabili come commerciali in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui hanno la sede legale o la direzione generale.

Fermo il divieto di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), ciascun Amministratore, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta, non può assumere un numero complessivo di incarichi in Società Rilevanti superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo ⁽⁵⁾ e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

⁽⁴⁾ Il dato è la media determinata sulla base del numero medio di riunioni di ciascun Comitato endo-consiliare considerato (Comitato Sostenibilità; Comitato Remunerazioni; Comitato Nomine e *Corporate Governance*; Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati), tenendo altresì conto dei tempi di preparazione a ciascuna riunione e dei tempi necessari ai fini degli spostamenti connessi alla partecipazione alle riunioni (stimati in circa 4 giorni lavorativi all'anno).

⁽⁵⁾ Per tale intendendosi la carica di componente esecutivo, come definito dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'art. del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché la carica di direttore generale.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico ricoperto nella Società. I limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici ⁽⁶⁾.

Inoltre, ai fini del calcolo non si considerano gli incarichi ricoperti:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- quale sindaco supplente.

Si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi (il **"Meccanismo di Aggregazione"**):

- 1) all'interno del medesimo gruppo;
- 2) in banche appartenenti al medesimo schema di protezione istituzionale;
- 3) nelle società non rientranti nel gruppo in cui la Società detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, art. 4 (1), punto 36.

Qualora ricorrano contestualmente almeno due dei casi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

In deroga a quanto precede, è consentita l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo rispetto ai limiti sopra indicati, a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Società tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. Ai fini di tale valutazione l'organo amministrativo tiene conto, tra l'altro: a) della circostanza che l'esponente ricopra nella Società un incarico esecutivo o sia un componente di Comitati endo-consiliari; b) della dimensione, dell'attività e della complessità della Società Rilevante presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; c) della durata dell'incarico aggiuntivo; d) del livello di competenza maturato dall'Amministratore per lo svolgimento dell'incarico nella Società e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo non è in ogni caso consentito all'esponente che:

⁽⁶⁾ Per tali intendendosi gli eventuali incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscano a soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici.

- a) ricopre presso la Società il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale, Responsabile della Funzione BancoPosta o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di un Comitato endo-consiliare;
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del Meccanismo di Aggregazione.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo non può in ogni caso beneficiare dell'applicazione del predetto Meccanismo di Aggregazione.